

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLE ASSOCIATE

DELLO ZONTA INTERNATIONAL GENOVA 2

TENUTASI IN DATA 7 LUGLIO 2022

In data 7 luglio 2022, alle ore 21.00, si è tenuta l'assemblea straordinaria delle Socie dello Zonta International Genova 2, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, mediante collegamento a mezzo piattaforma telematica zoom.

Sono personalmente presenti: la Presidente Maria Carla Divano, la Vice Presidente Maria Pierina Ferrando, la Tesoriera Carla Armanino, la Segretaria Susanna Schivo, la Consigliera Barbara Sénès e le Socie Manuela Marcoli, Angela Bisio, Chiara Stibel, Luisa De Felice e Chiara Rogione.

Sono presenti per delega: le Socie Clara Bernini per delega a Carla Divano, Vanda Lauro per delega a Carla Armanino e Rosa Bottino per delega a Barbara Sénès.

Sono pertanto presenti tutte le 13 Socie Ordinarie dello Zonta International Genova 2, con la precisazione che la quattordicesima Socia, Stefania Pesce, è attualmente in congedo ai sensi dello Statuto di Zonta International.

La Presidente, risultando validamente costituita l'Assemblea ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, la dichiara aperta e, dopo aver esposto i motivi per i quali è stata convocata, chiede procedersi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, aventi ad oggetto l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di "ZONTA INTERNATIONAL GENOVA 2" in "ZONTA CLUB GENOVA UNO" e l'autorizzazione della Presidente al compimento degli atti necessari e conseguenti e dei relativi incumbenti, nonchè, per quanto occorrer possa, l'approvazione del nuovo Statuto di "ZONTA CLUB GENOVA", risultante dalla detta fusione.

La Presidente procede ad illustrare il dettaglio dell'operazione e la necessità di approvare un progetto di fusione di soggetti aventi la forma giuridica di associazioni non riconosciute, senza scopo di lucro e senza personalità giuridica, redatto in coerenza con le norme dell'art. 42 bis del Codice Civile e, trattandosi di enti associativi dotati di un fondo comune non rappresentato da quote o azioni, che non è configurabile un rapporto di cambio, né pertanto è necessaria la relazione degli esperti (art. 2501 sexies C.C.).

La Presidente precisa che, come risulta dal bilancio consuntivo al 31 maggio 2022, approvato dall'Assemblea nella riunione del 13 giugno 2022, non esistono creditori e propone quindi all'Assemblea di rinunciare, come previsto dagli articoli 2501 ter e seguenti del Codice Civile, alla redazione della situazione patrimoniale, alla relazione illustrativa del progetto di fusione, alla relazione degli esperti, alla pubblicazione sul sito internet del progetto di fusione, delle relazioni predette e dei bilanci degli ultimi tre esercizi.

La Presidente ricorda alle Associate i motivi per i quali si rende opportuno procedere alla fusione per incorporazione di ZONTA INTERNATIONAL GENOVA 2 nello ZONTA CLUB GENOVA UNO e procede alla lettura ed all'esame del Progetto di fusione predisposto dagli organi direttivi delle due Associazioni (che si allega sub All. 1), fornendo insieme alla Tesoriera le opportune spiegazioni.

La Presidente dà inoltre atto che ZONTA INTERNATIONAL ha approvato la fusione in questione, come da comunicazione inviata alle Presidenti dei due Club, a mezzo posta elettronica, il 31 maggio 2022.

Si procede, inoltre, alla lettura ed all'esame del testo dello Statuto associativo di ZONTA CLUB GENOVA UNO (Ente incorporante), come modificato in previsione della fusione in oggetto al fine di renderlo meglio rispondente alle attuali norme di legge, precedentemente già inviato a tutte le Associate ed allegato al progetto di fusione, in cui, in particolare, è stata aggiornata la denominazione in ZONTA CLUB GENOVA, non essendo più necessaria la distinzione numerica dei due Club.

L'Assemblea, preso atto di tutto quanto sopra, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente il progetto di fusione fra le Associazioni ZONTA CLUB GENOVA UNO e ZONTA INTERNATIONAL CLUB GENOVA 2, mediante incorporazione della seconda nella prima, che avrà quale nuova denominazione ZONTA CLUB GENOVA, rinunciando al termine tra la pubblicazione sul sito internet del medesimo progetto di fusione e la data odierna, ai sensi dell'art. 2501 ter del Codice Civile, e rinunciando alla redazione della situazione patrimoniale, alla relazione illustrativa del progetto di fusione, alla relazione degli esperti ed alla pubblicazione sul sito internet delle due associazioni dei documenti suddetti e dei bilanci degli ultimi tre esercizi, ai sensi degli artt. 2501 quater, 2501 quinquies, 2501 sexies, 2501 septies del Codice Civile;
- 2) di conferire disgiuntamente alla Presidente Maria Carla Divano o, in caso di sua assenza o impedimento, alla Vice Presidente Maria Pierina Ferrando, tutti i poteri per intervenire all'atto pubblico di fusione, stabilendone tutte le clausole necessarie ed opportune, con autorizzazione altresì al compimento degli atti necessari e conseguenti alla fusione;
- 3) di approvare il nuovo Statuto di "ZONTA CLUB GENOVA" risultante dalla detta fusione, allegato al relativo progetto.

La Presidente viene inoltre espressamente incaricata di formalizzare la fusione in oggetto adempiendo, con il concorso del Consiglio Direttivo per quanto occorra, anche a tutte le necessarie comunicazioni nei confronti delle autorità Zontiane.


Non essendovi varie ed eventuali e non avendo altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Presidente e la Segretaria vengono incaricate di firmare il cartaceo del presente verbale ed i relativi allegati.

la Presidente

Maria Carla Divano


la Segretaria

Susanna Schivo


PROGETTO DI FUSIONE

Gli organi direttivi di

ZONTA CLUB GENOVA UNO, con sede in Genova, titolare del codice fiscale 95077470102 e

ZONTA INTERNATIONAL CLUB GENOVA 2, con sede in Genova, titolare del codice fiscale 95045980109,

Associazioni non riconosciute, né qualificabili quali enti del terzo settore, hanno redatto ed approvato il seguente progetto di fusione a sensi dell'articolo 42 bis e dell'art. 2501 ter del Codice Civile.

PREMESSE E MOTIVI DELLA FUSIONE

Gli organi direttivi delle due associazioni hanno deliberato di proporre la fusione per i motivi di seguito esposti e che derivano dalla loro storia e dalla loro natura.

L'operazione di fusione trova ragione e giustificazione nell'accorpore in un unico soggetto, che assumerà la denominazione "ZONTA CLUB GENOVA" le due associazioni per ottenere una più efficace collaborazione fra le persone associate, un ampliamento delle risorse umane e materiali ed una riorganizzazione e ottimizzazione delle attività che sono sempre state e sono rivolte al perseguimento dei medesimi obiettivi, e ciò per meglio rispondere agli attuali cambiamenti della società e per poter realizzare con maggiore efficienza gli scopi statutari, secondo le indicazioni di Zonta International.

FORMA DI FUSIONE ED ENTI INTERESSATI

La fusione viene proposta mediante incorporazione di ZONTA INTERNATIONAL CLUB GENOVA 2 (ente incorporato) in ZONTA CLUB GENOVA UNO (Ente incorporante) il quale subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Ente incorporato e assumerà la nuova denominazione ZONTA CLUB GENOVA, non essendo più necessaria la distinzione numerica.

L'obiettivo della presente operazione di fusione è quello di riorganizzare e ottimizzare l'attuale sistema organizzativo, unificando i due distinti soggetti che fino ad oggi hanno operato separatamente, pur perseguendo i medesimi obiettivi, e conseguentemente rendere più efficaci le attività adeguandole alle mutate esigenze sociali.

A seguito della fusione gli associati di ZONTA INTERNATIONAL GENOVA 2 entreranno a far parte di ZONTA CLUB GENOVA UNO, che assumerà la nuova denominazione ZONTA CLUB GENOVA, con le medesime qualifiche e la medesima anzianità di iscrizione a Zonta International.

L'Ente incorporante si assume l'onere e l'onore di tutelare la memoria dell'attività svolta da ZONTA INTERNATIONAL GENOVA 2 dalla sua fondazione fino ad oggi e di eseguire le delibere già assunte dall'Ente incorporato nel corso del 2021 e 2022 aventi ad oggetto attività non ancora realizzate.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La fusione in oggetto assumerà quale situazione patrimoniale di riferimento, per tutti e due gli Enti partecipanti alla fusione, quella risultante da rispettivo rendiconto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario. In sede di fusione si procederà alla somma dei patrimoni residui dei due Enti partecipanti alla fusione. Ne consegue che, per effetto della fusione, il patrimonio dell'Ente incorporante aumenterà per un importo pari al patrimonio dell'Ente incorporato.

RAPPORTO DI CAMBIO

Susanna

U. C. C. I. C. O.

La fusione fra i due Enti non è idonea a determinare e non determina alcuna eliminazione di partecipazioni, né alcun rapporto di cambio tra quote degli Enti partecipanti alla fusione, in quanto né l'Ente incorporante né l'Ente incorporato dispongono di un capitale attribuibile alle persone associate o rappresentato da quote, stante anche la intrasmissibilità della quota o contributo associativo tipico degli Enti "no profit" al cui alveo gli Enti partecipanti alla fusione appartengono.

DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE ASSEGNATE IN CAMBIO

Il punto è irrilevante; infatti l'appartenenza agli Enti partecipanti alla fusione non prevede alcuna forma di partecipazione a utili e non è contemplata, come conseguenza della fusione, l'assegnazione di quote di alcun genere nell'Ente incorporante, stante il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili, tipico degli Enti "no profit" al cui alveo gli Enti partecipanti alla fusione appartengono.

IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL RENDICONTO DELL'ENTE INCORPORANTE

In analogia con quanto consentito dall'Articolo 2504 bis comma terzo del Codice Civile, le operazioni degli Enti partecipanti alla fusione saranno imputate al rendiconto economico dell'Ente incorporante con decorrenza dall'ultima data di pubblicazione dell'atto di fusione sul rispettivo sito internet, data in cui la fusione avrà effetto.

STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE

L'Ente incorporante, anche in previsione della fusione, addiverrà alla approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, che si allega al presente progetto di fusione sub "Allegato".

STATUTO

ARTICOLO I

DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione denominata "ZONTA CLUB GENOVA".

L'Associazione è culturale, aconfessionale, apolitica e non ha finalità di lucro.

L'Associazione è amministrativamente indipendente ed opera in attuazione dei propri scopi istituzionali, in linea con quelli di ZONTA INTERNATIONAL, organizzazione mondiale che riunisce persone impegnate nel lavoro e nelle professioni, fondata, per iniziativa di Marian de Forest, l'8 novembre 1919 a Buffalo, New York, Stati Uniti, alla quale ZONTA CLUB GENOVA aderisce.

ARTICOLO II

SCOPI

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) il miglioramento della condizione femminile sul piano legale, politico, economico, dell'istruzione, della salute e professionale, a livello locale e globale, attraverso attività di servizio e di sostegno attivo degli obiettivi di ZONTA INTERNATIONAL;
- b) l'impegno ad una migliore comprensione, buona volontà e pace attraverso una associazione mondiale di persone qualificate negli affari e nelle professioni;
- c) il perseguimento della giustizia e dell'universale osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- d) l'unità a livello internazionale per incoraggiare alti standard dei valori etici, per incrementare i programmi di servizio e per assicurare reciproco supporto e amicizia alle persone iscritte, che servono la loro comunità, il loro Paese e il mondo intero;
- e) lo scambio e la creazione di un patrimonio comune di conoscenze ed attività da parte delle persone associate, con posizioni di responsabilità nei diversi ambiti della vita professionale, sociale e culturale italiana;
- f) il sostegno di un livello morale elevato nelle attività professionali e commerciali, nonché nelle relazioni umane;
- g) l'affermazione della posizione ed il riconoscimento del ruolo e dei talenti della donna sul piano legale, politico, economico e professionale, nonché più in generale nella società ed ovunque essa intenda esprimersi ed operare;
- h) lo sviluppo dello spirito di solidarietà femminile in Italia e fuori d'Italia e di un sereno e collaborativo rapporto tra i generi;
- i) la promozione di incontri internazionali con personalità o gruppi animati dallo spirito di Zonta International;
- j) lo sviluppo dello spirito di buona amicizia tra appartenenti a Zonta e altre associazioni del mondo;
- k) il perseguimento della capacità di lavorare insieme in condizioni di libera espressione del proprio pensiero e di rispettosa accettazione di quello altrui, secondo modelli relazionali improntati a democraticità, tolleranza, inclusione, non discriminazione.

E' escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dal presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

ARTICOLO III

U. Calchi Novati

SEDE

L'Associazione ha sede in Genova ed è domiciliata all'indirizzo indicato dal/dalla Presidente *pro tempore*.

ARTICOLO IV

DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto sullo scioglimento all'Articolo VIII.

ARTICOLO V

PERSONE ASSOCIATE

Sono ammesse a fare parte dello ZONTA CLUB DI GENOVA persone con esperienza in una attività o professione, con riconosciuta capacità decisionale e ruoli di responsabilità, che sia disposta a sostenere ed implementare attivamente gli obiettivi di ZONTA INTERNATIONAL.

La proposta di iscrizione, su richiesta della persona interessata o invito di persona già associata, deve essere accompagnata dal curriculum dell'interessata. L'approvazione dell'iscrizione è data dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza di due terzi. Le persone associate devono essere informate dei candidati alla iscrizione all'Associazione prima che la comunicazione dell'ammissione della persona associata venga comunicata a quest'ultima.

Le persone associate si distinguono in ordinarie e onorarie.

Le persone associate ordinarie hanno il diritto e il dovere di partecipare a tutte le attività sociali e hanno l'elettorato attivo e passivo. Esse sono tenute al pagamento della quota sociale, proposta annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea; la quota non potrà essere inferiore a quella dovuta a ZONTA INTERNATIONAL, nelle sue varie articolazioni, e dovrà comprendere quanto ritenuto necessario allo svolgimento delle attività dell'Associazione, ivi compreso il costo di partecipazione ad almeno tre incontri conviviali, ritenuti necessari per stimolare la conoscenza, lo scambio e il senso di appartenenza zontiana.

Le persone associate ordinarie sono tenute a partecipare alle attività dell'Associazione con impegno e spirito di solidarietà.

Sia il mancato pagamento della quota sociale sia l'assenza ripetuta alle riunioni dell'Assemblea, senza motivi che siano ritenuti validi, possono giustificare l'esclusione dall'Associazione su cui delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le persone associate onorarie sono persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea, in quanto si siano particolarmente distinte nello svolgimento delle proprie attività professionali, scientifiche o umane per la realizzazione degli scopi di Zonta International. Le persone associate onorarie non hanno l'elettorato attivo e passivo, non hanno l'obbligo di pagamento della quota sociale e non possono rappresentare l'Associazione.

ARTICOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente;
- b) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- c) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o eventi o dalla partecipazione ad essi;

- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le avanzi di bilancio;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dalle persone associate non saranno rimborsati in caso di decesso, recesso o esclusione. La quota associativa è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° giugno e termina il 31 maggio.

Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario annuale deve essere redatto il bilancio consuntivo dell'Associazione avente ad oggetto il rendiconto economico e finanziario.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO VII

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti, in quanto obbligatori.

Tutte le cariche hanno durata biennale, sono gratuite e non sono rinnovabili, fatta eccezione per quella di Tesoriere/a che può essere eletto/a per due mandati consecutivi.

ARTICOLO VIII

ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal/dalla Presidente o, nel caso di assenza o impedimento del/della medesimo/a, dal/dalla Vice Presidente. La convocazione deve effettuarsi in forma scritta e deve essere comunicata con un anticipo di almeno 10 giorni. L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta al mese per trattare e deliberare su:

- a) gli argomenti all'ordine del giorno della convocazione;
- b) l'approvazione del verbale delle riunioni dell'Assemblea;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- d) la determinazione delle quote annuali;
- e) l'elezione delle cariche direttive;
- f) l'elezione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei conti, in quanto obbligatori;
- g) l'esclusione delle persone associate.

L'Assemblea straordinaria si riunisce quando ritenuto opportuno dal/dalla Presidente o, nel caso di assenza o impedimento del/della medesimo/a, dal/dalla Vice Presidente oppure su richiesta motivata di un terzo delle persone associate.

L'Assemblea straordinaria si riunisce, in ogni caso, per trattare e deliberare su:

- h) le modifiche allo Statuto;
- i) lo scioglimento dell'Associazione.

Susema

U. C. D. D. D. D. D.

L'Assemblea in riunione ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo delle persone associate e delibera a maggioranza delle persone presenti.

L'Assemblea in riunione straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle persone associate e delibera con la maggioranza di almeno due terzi delle persone associate.

La persona associata può farsi rappresentare da altra persona associata, con delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente o, in caso di assenza o impedimento del/della stesso/a, dal/dalla Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo/a, da un/una componente del Consiglio Direttivo nominato/a dalla Assemblea. In caso di impedimento o assenza di tutto il Consiglio Direttivo, la Presidenza dell'Assemblea è assunta da una persona associata eletta dall'Assemblea stessa.

ARTICOLO IX

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un/una Presidente, un/uno o due Vice Presidenti, un/una Tesoriere/a, un/uno o due Segretari/e, nonché da un numero minimo di due Consiglieri/i, eletti/e dall'Assemblea a maggioranza di voti delle persone associate.

Le persone associate ordinarie sono liberamente eleggibili alle cariche sociali e per essere elette Presidente devono avere fatto già parte almeno una volta del Consiglio Direttivo.

In caso di carica vacante per il/la Presidente, il/la Vice Presidente diventerà Presidente. I posti vacanti in altre cariche saranno coperti da membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri d'ordine amministrativo ed esecutivo, ma non può, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea, stabilire gli obiettivi dell'Associazione e gli impegni finanziari; ha l'obbligo di redigere e far approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti, qualsiasi sia il numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo cura l'aggiornamento dei libri sociali.

ARTICOLO X

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, TESORIERE, SEGRETARIO:

Il/la Presidente dell'Associazione, eletto/a dall'Assemblea, è il/la Presidente del Consiglio Direttivo; rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale; convoca il Consiglio Direttivo e le Assemblee e le presiede; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di estrema urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo.

Quello tra i/le due Vice Presidenti più anziani/e, fatto riferimento alla sua appartenenza all'Associazione e, a parità, il/la più anziano/a d'età, sostituisce il/la Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il/la Tesoriere/a è responsabile della conservazione dei mezzi finanziari dell'Associazione; deve amministrare in conformità con il bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e curare la relativa contabilità.

Il/la Segretario/a redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la comunicazione; provvede alla corrispondenza, nonché a svolgere altri incarichi su richiesta del Consiglio Direttivo e del/della Presidente.

ARTICOLO XI

IL REVISORE O IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Revisore o i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, in quanto obbligatori, devono essere soggetti qualificati, anche non soci. Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti certificano la regolarità dei bilanci da sottoporre all'Assemblea, la consistenza di Cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, nonché procedono ad ispezioni e controlli ogni qualvolta lo ritengano necessario.

ARTICOLO XII

ESPULSIONE E RECESSO

Qualsiasi persona associata che abbia agito in modo da ledere il buon nome dello ZONTA CLUB GENOVA od ostacolarne l'operato può essere espulsa dall'Associazione mediante un esposto scritto su cui deciderà il Consiglio Direttivo.

Qualsiasi persona associata può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che provvederà ad informare l'Assemblea.

ARTICOLO XIII

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione i fondi che rimanessero disponibili, dopo il saldo di ogni obbligazione e passività, saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoga o avente fine di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'Assemblea e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO XIV

CONTROVERSIE E RINVII

Eventuali controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente Statuto potranno essere devolute all'esame di un Comitato composto dagli ultimi tre Presidenti, fatto il salvo il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

Il Consiglio Direttivo redigerà un regolamento esecutivo che verrà approvato dall'Assemblea.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile, nonché alle altre norme in materia e alle norme statutarie e regolamentari di Zonta International.

U. Colonna

